

La nuova regolamentazione della previdenza professionale in caso di divorzio in vigore dal 1° gennaio 2017

Avv. Alberto F. Forni, Lugano-Viganello

Il presente contributo riprende i punti essenziali del Messaggio concernente la modifica del Codice Civile svizzero (Conguaglio della previdenza professionale in caso di divorzio) del 29 maggio 2013, per cui buona parte dei passaggi sono stati ripresi come indicati nel Messaggio medesimo.

Il Consiglio federale ha deciso l'entrata in vigore delle nuove norme sulla divisione della previdenza professionale in caso di divorzio al 1° gennaio 2017.

La regolamentazione vale per lo scioglimento del matrimonio, ma anche dell'unione domestica registrata (coppie omosessuali registrate).

Gli effetti del divorzio rimangono regolati come nel diritto in essere fino al 31 dicembre 2016, ossia nel seguente ordine: dapprima va eseguita la liquidazione del regime matrimoniale, poi il conguaglio della previdenza e infine la fissazione del contributo di mantenimento.

Con la nuova regolamentazione di principio la prestazione di uscita acquisita durante il matrimonio continuerà ad essere divisa in ragione di metà ciascuno.

Una delle modifiche essenziali rispetto alla precedente regolamentazione si riferisce al momento determinante per il relativo calcolo: sarà infatti l'avvio della procedura di divorzio e non più la fine.

Un'altra rilevante modifica si riferisce al fatto che la divisione sarà effettuata anche se a quel momento è già subentrato un evento assicurativo, vale a dire il pensionamento o l'invalidità.

Le difficoltà nel ricostruire la completezza delle prestazioni di libero passaggio saranno risolte con l'obbligo da parte degli istituti di previdenza e di libero passaggio di comunicare periodicamente all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutti i titoli di averi previdenziali.

Un'altra importante novità è che chi in caso di divorzio riceverà un avere previdenziale senza essere affiliato ad un istituto di previdenza potrà trasferirlo all'istituto collettore e chiedere successivamente la conversione del capitale ricevuto in una rendita.

La nuova legge ha previsto poi delle deroghe alla rigida divisione a metà della prestazione d'uscita. E' stato ritenuto importante prevedere alcune eccezioni al principio della divisione per metà, accordando ai coniugi il necessario margine di manovra, ma sempre sotto la condizione dell'approvazione da parte del giudice.

La nuova legge prevede inoltre che il giudice debba rifiutare la divisione per metà se sussistono motivi gravi.

E' stata inserita nella legge anche la possibilità, nel rispetto di determinate condizioni, di attribuzione al coniuge creditore di più della metà della prestazione d'uscita acquisita durante il matrimonio.

La legge prevede infine una regolamentazione transitoria da far valere entro il 31 dicembre 2017 per quei casi in cui l'equa indennità era prevista sotto forma di rendita vitalizia; inoltre le norme transitorie prevedono per le procedure pendenti la possibilità di presentare nuove conclusioni sui punti toccati dalla modifica legislativa, anche in caso di appello.

Ma vediamo singolarmente le normative più importanti.

Gli **art. 123, 124 e 124a CC** prevedono come eseguire il conguaglio in tre situazioni diverse:

1. se non si è ancora realizzato un caso di previdenza: in tal caso il conguaglio della previdenza è effettuato come finora dividendo per metà la prestazione d'uscita (**art. 123 CC**);
2. se uno dei coniugi già percepisce una rendita d'invalidità ma non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento prevista dal regolamento: in questa evenienza il conguaglio della previdenza è

compiuto fondandosi sulla prestazione d'uscita ipotetica a cui avrebbe diritto il beneficiario della rendita d'invalidità (**art. 124 CC**);

3. se uno dei coniugi percepisce una rendita e ha già raggiunto l'età del pensionamento: in questo caso la rendita va divisa (**art. 124a CC**).

Art 122 CC - D. Previdenza professionale I. Principio

Le pretese di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio fino al promovimento della procedura di divorzio sono oggetto di conguaglio.

Le pretese in materia di previdenza professionale acquisite durante il matrimonio sono conguagliate tra i coniugi in caso di divorzio. Vanno divise le pretese in materia di previdenza professionale obbligatoria e previdenza professionale sovraobbligatoria. Sono considerate pretese in materia di previdenza professionale le prestazioni d'uscita, le rendite in corso ed eventuali averi di libero passaggio. Non ha importanza il fatto che il coniuge debitore sia dipendente o sia affiliato facoltativamente, in quanto indipendente, ad un istituto di previdenza professionale (**art. 44 seg. LPP**).

Il conguaglio è previsto per le pretese acquisite durante il matrimonio fino al momento del promovimento della procedura di divorzio: è dunque determinante il momento del promovimento della procedura di divorzio mediante richiesta comune o dell'azione unilaterale di divorzio (**art. 274 CPC**). Dal profilo processuale di tratta del momento della litispendenza secondo l'**art. 62 CPC**. Il periodo di separazione di fatto o coniugale rimane oggetto di divisione, senza che la legge in merito sia cambiata.

Art. 123 - II. Conguaglio delle prestazioni d'uscita

1 Le prestazioni d'uscita acquisite, compresi gli averi di libero passaggio e i prelievi anticipati per la proprietà di un'abitazione, sono divisi per metà.

La nuova legge non prevede modifiche materiali per la divisione delle pretese in materia di previdenza professionale prima della realizzazione di un caso di previdenza.

L'**art. 123 CC** è applicabile se, fino al promovimento della procedura di divorzio, non si è realizzato alcun caso di previdenza (vecchiaia o invalidità). Ciò vale anche se un caso di previdenza si realizza mentre è pendente la procedura di divorzio. Se, prima del promovimento della procedura di divorzio uno dei coniugi già percepisce una prestazione della previdenza professionale (per vecchiaia o per invalidità), va divisa la prestazione d'uscita del coniuge che ancora non riceve alcuna prestazione, mentre le pretese alla previdenza del coniuge che percepisce prestazioni sono divise secondo le regole previste dall'**art. 124 CC** o dall'**art.124a CC**.

Se un coniuge effettua un prelievo anticipato nell'ambito della PPA, questo avere rimane vincolato alla previdenza per la vecchiaia e rientra nella divisione delle pretese in materia di previdenza, se non si è ancora realizzato un caso di previdenza.

2 Il capoverso 1 non si applica ai versamenti unici di beni propri per legge.

3 Le prestazioni d'uscita da dividere sono calcolate conformemente agli articoli 15–17 e 22a o 22b della legge del 17 dicembre 19935 sul libero passaggio.

Art. 124 CC - III. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate prima dell'età di pensionamento stabilita dal regolamento

1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e non ha ancora raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, l'importo che gli spetterebbe conformemente all'articolo 2 capoverso 1ter della legge del 17 dicembre 1993 sul libero passaggio in caso di soppressione della rendita d'invalidità vale come prestazione d'uscita.

2 Le disposizioni sul conguaglio delle prestazioni d'uscita si applicano per analogia.

L'**art. 124 CC** disciplina le modalità del conguaglio della previdenza professionale, se il beneficiario della rendita percepisce una rendita d'invalidità della previdenza professionale nel momento del promovimento della procedura di divorzio senza aver raggiunto l'età del pensionamento stabilita dal regolamento.

Fino al raggiungimento dell'età del pensionamento è possibile che il diritto alla rendita d'invalidità si estingua in seguito al venir meno dell'invalidità (cfr. **art. 26 cpv. 3 LPP**) con la conseguente nascita di un diritto ad una prestazione d'uscita. Pertanto, per quanto concerne la rendita d'invalidità versata prima dell'età del pensionamento, il conguaglio della previdenza può in ampia misura essere effettuato come prevede la normativa applicabile prima della realizzazione di un caso di previdenza: secondo il capoverso 1 occorre basarsi sull'ipotetica prestazione d'uscita a cui il coniuge avrebbe diritto nel momento del promovimento della procedura di divorzio in caso di estinzione del suo diritto alla rendita d'invalidità.

Secondo il capoverso 2, dopo la fissazione della prestazione d'uscita ipotetica, il conguaglio della previdenza avviene analogamente a quanto prevede l'**art. 123 CC**, tuttavia alle prestazioni ipotetiche secondo il capoverso 1 non vanno più aggiunti i prelievi anticipati nell'ambito della **PPA**.

3 Il Consiglio federale stabilisce in quali casi, in seguito alla riduzione della rendita d'invalidità per sovraindennizzo, l'importo di cui al capoverso 1 non può essere utilizzato per il conguaglio.

Art. 124a CC - IV. Conguaglio delle rendite d'invalidità versate dopo l'età di pensionamento stabilita dal regolamento o di rendite di vecchiaia

1 Se, al momento del promovimento della procedura di divorzio, un coniuge percepisce una rendita d'invalidità e ha già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento, oppure percepisce una rendita di vecchiaia, il giudice decide secondo equità sulla divisione della rendita. A tal fine, tiene conto in particolare della durata del matrimonio e dei bisogni di previdenza di entrambi i coniugi.

La disposizione regola la divisione delle pretese relative alla previdenza, allorché, nel momento del promovimento della procedura di divorzio, uno dei coniugi percepisce una rendita di vecchiaia o una rendita d'invalidità dopo aver raggiunto l'età ordinaria del pensionamento stabilita dal regolamento. Diversamente da quanto avviene per un invalido prima dell'età del pensionamento, in questo caso non è più possibile calcolare una prestazione d'uscita. Le pretese in materia di previdenza che prima sussistevano sotto forma di prestazione d'uscita si trasformano definitivamente in un reddito conseguito in forma di rendita. In questi casi il conguaglio della previdenza va eseguito dividendo la pretesa in materia di previdenza che effettivamente sussiste in tale momento, vale a dire la rendita. La soluzione proposta ha il grande vantaggio di procurare al coniuge creditore una pretesa vitalizia a una parte della rendita della previdenza professionale dell'ex coniuge. Questa pretesa vitalizia sussiste indipendentemente dal decesso del coniuge debitore o dal nuovo matrimonio del coniuge creditore. Diversamente dal conguaglio della previdenza secondo l'**art. 123 CC**, non vi è un modo di procedere fondato su un'unica soluzione matematicamente corretta. Il giudice deve pertanto determinare la parte della rendita da attribuire

al coniuge creditore tenendo conto delle circostanze concrete e secondo il suo apprezzamento. In ogni caso il giudice dovrebbe lasciarsi guidare dal principio della divisione per metà dell' avere previdenziale risparmiato durante il matrimonio, anche se ora viene tenuto conto del fatto che, a seconda della durata del matrimonio, non va sempre divisa l' intera previdenza. Di regola, la divisione per metà della rendita intera dovrebbe essere considerata per i matrimoni durati molti anni con un impatto importante sulla situazione reddituale durante i quali è stata accumulata gran parte della previdenza. Conguagliare la previdenza professionale dividendo la rendita intera non appare invece indicato per un matrimonio breve, celebrato un paio di anni prima dell' età del pensionamento.

I bisogni previdenziali dei coniugi sono il secondo importante fattore da rispettare nel quadro della decisione sulla divisione della rendita. A tal fine non va considerato il bisogno previdenziale di un solo coniuge, ma va sempre compiuta una ponderazione dei bisogni dei due coniugi.

2 La parte di rendita assegnata al coniuge creditore è convertita in una rendita vitalizia. Quest' ultima gli è versata dall' istituto di previdenza del coniuge debitore o è trasferita nella sua previdenza.

3 Il Consiglio federale disciplina:

- 1. la conversione attuariale della parte di rendita in una rendita vitalizia;*
- 2. il modo di procedere in caso di differimento della prestazione di vecchiaia o di riduzione della rendita d' invalidità per sovraindennizzo.*

La parte di rendita attribuita deve essere convertita in una pretesa vitalizia del coniuge creditore.

Esempio di conversione: un uomo di 70 anni riceve una rendita di vecchiaia di CHF 2'000.00 al mese e il regolamento dell' istituto di previdenza competente fissa la rendita per i superstiti al 60% della rendita di vecchiaia corrente. La moglie ha cinque anni meno del marito e non ha un proprio 2° pilastro.

Situazione 1: il matrimonio è durato a lungo e la previdenza per la vecchiaia del marito è stata prevalentemente accumulata durante gli anni del matrimonio. Il giudice decide pertanto che tutte le pretese previdenziali (sotto forma della corrente rendita di vecchiaia) vanno divise per metà: l' uomo riceverà CHF 1'000.00 mensili, mentre la moglie un po' meno (v. *infra*).

Situazione 2: quando il matrimonio è stato celebrato, l' uomo aveva 41 anni. Questi ha pertanto accumulato una parte considerevole dell' avere previdenziale prima della celebrazione del matrimonio. Il giudice decide pertanto di non dividere tutte le pretese in materia di previdenza ma soltanto l' 80%. Questa parte delle pretese in materia di previdenza è divisa per metà (CHF 800.00 ciascuno). All' uomo rimane il diritto a una rendita di CHF 1'200.00 (CHF 400.00 + CHF 800.00). La parte attribuita alla moglie (teorici CHF 800.00) deve essere convertita in una pretesa vitalizia (e l' importo sarà un po' inferiore a tale cifra - v. *infra*).

Nota: il valore per la moglie risulta concretamente inferiore alla metà della rendita di vecchiaia dell' uomo, siccome l' istituto di previdenza ha finanziato soltanto la rendita d' invalidità fino al momento statistico del decesso del marito e l' aspettativa a una rendita per i superstiti; tuttavia, poiché la moglie è più giovane del marito e inoltre sotto il profilo statistico ha una maggiore speranza di vita, la rendita vitalizia concessa alla moglie dovrà probabilmente essere versata per un periodo più lungo di quello originariamente previsto per la rendita di vecchiaia del marito. Gli istituti di previdenza calcolano questo valore applicando i parametri definiti dall' Ufficio delle assicurazioni sociali: oltre all' età dell' assicurato e del coniuge, questi parametri tengono conto anche dell' importo della rendita che il regolamento avrebbe previsto per il coniuge se non vi fosse stato divorzio.

Se, invece di essere 5 anni più giovane, la moglie avesse cinque anni più del marito, il risultato della conversione sarebbe diverso: nella situazione 1 la moglie riceverebbe CHF 1'320.00 mensili e nella situazione 2 CHF 1'056.00 mensili (sempre dall' istituto di previdenza), mentre la quota del marito rimarrebbe quella indicata sopra.

Anche nell'ambito di un conguaglio secondo l'**art. 124a CC**, i fondi ricevuti dal coniuge creditore che non percepisce ancora le prestazioni della previdenza professionale devono in linea di massima essere mantenuti nella previdenza e non essere impiegati prima del tempo. Nel caso in cui il coniuge creditore non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento, la sua pretesa alla rendita dell'altro coniuge non gli va versata direttamente, i relativi fondi sono invece attribuiti al suo istituto di previdenza o all'istituto di libero passaggio di sua scelta o all'istituto collettore.

Art. 124b - V. Eccezioni

1 In una convenzione sugli effetti del divorzio i coniugi possono derogare al principio della divisione per metà o rinunciare al conguaglio della previdenza professionale, se rimane garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità.

La nuova legge rende più facile la rinuncia: non occorre più dimostrare che la previdenza del coniuge rinunciante "sia garantita altrimenti", mentre occorre provare che vi sia una previdenza sostitutiva quantitativamente equivalente; il nuovo **art. 124b CC** richiede unicamente che sia garantita un'adeguata previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità. Ciò si concretizza ad es. nel caso in cui vi sia un 3° pilastro che non è stato diviso o nei casi in cui durante il matrimonio nessuno dei due coniugi ha ridotto la propria attività professionale e non occorre pertanto conguagliare perdite dovute al matrimonio. L'accordo dei due coniugi è comunque necessario; in caso contrario il giudice può ordinare la divisione per metà delle pretese, indipendentemente ad es. dal fatto che i coniugi abbiano ridotto la loro attività lucrativa durante il matrimonio o no.

Le parti dovrebbero di regola poter rinunciare alla divisione nei matrimoni brevi e senza figli. Tale rinuncia è possibile anche per i motivi che permettono al giudice di rinunciare alla divisione conformemente al capoverso 2. Un terzo pilastro vincolato, le assicurazioni sulla vita con capitale in caso di vita, i beni immobili, un diritto d'abitazione personale o un usufrutto illimitato possono essere considerati come capitale di previdenza. Il capitale liberamente disponibile non costituisce per contro una previdenza adeguata.

La nuova legge prevede inoltre che anche i coniugi possano convenire di attribuire a uno di loro più della metà della prestazione d'uscita, come può fare il giudice. Ciò sempre a condizione che al coniuge che trasferisce più della metà delle sue pretese in materia di previdenza, rimanga garantita un'adeguata previdenza.

2 Il giudice assegna al coniuge creditore meno della metà della prestazione d'uscita o rifiuta completamente la divisione se sussistono motivi gravi. Vi è motivo grave in particolare ove la divisione per metà appaia iniqua sotto il profilo:

- 1. della liquidazione del regime dei beni oppure della situazione economica dei coniugi dopo il divorzio;*
- 2. dei bisogni previdenziali dei coniugi, in particolare tenuto conto della loro differenza di età.*

In presenza di motivi gravi occorre derogare dal principio della divisione per metà. La legge prevede questa possibilità soltanto per la divisione della prestazione d'uscita, vale a dire nel caso in cui il coniuge non ha ancora raggiunto l'età del pensionamento stabilita dal regolamento. Se il coniuge l'ha invece raggiunta, il giudice dispone già del necessario margine di manovra secondo l'**art. 124a cpv. 1 CC**.

Per evitare risultati iniqui, è allora particolarmente importante poter correggere la divisione della prestazione d'uscita. La nuova legge cita due casi d'applicazione non esaustivi. Vi è per esempio iniquità secondo la cifra 1 se la moglie esercita un'attività lucrativa e ha finanziato la formazione del marito che sta per avviare un'attività lucrativa che gli permetterà di accumulare una migliore

previdenza per la vecchiaia rispetto alla moglie. Altrettanto vale se la moglie ha un lavoro di impiegata con un reddito modesto e dispone di un 2° pilastro mentre il marito è indipendente e non ha un 2° pilastro ma la sua situazione economica è molto migliore. Secondo la cifra 2 anche in questo caso vi è iniquità nei casi in cui il rapporto tra le situazioni previdenziali dei coniugi dopo la divisione è scioccante. L'iniquità va ammessa o negata tuttavia soltanto in relazione con i bisogni previdenziali dell'altro coniuge. Le sole differenze nella situazione patrimoniale e nelle prospettive reddituali dei coniugi in linea di massima non bastano per derogare a tale principio e pertanto le possibilità economiche dei coniugi non devono di regola venire considerate nell'ambito del conguaglio della previdenza.

3 Il giudice può assegnare più della metà della prestazione d'uscita al coniuge creditore che provvede alla cura dei figli comuni dopo il divorzio, se la previdenza per la vecchiaia e per l'invalidità del coniuge debitore rimane adeguata.

L'attribuzione di più della metà della prestazione d'uscita tiene conto del fatto che provvedere alla cura della prole dopo il divorzio impedisce al coniuge creditore di avviare o sviluppare una piena attività lucrativa e quindi di accumulare una previdenza più che modesta. L'attribuzione di più della metà della previdenza permette di compensare una lacuna nella previdenza che sorge soltanto dopo il divorzio, a condizione che siffatta divisione lasci al coniuge debitore un'adeguata previdenza per la vecchiaia e l'invalidità.

Sebbene l'attribuzione di più della metà della prestazione d'uscita non sia esplicitamente menzionata nell'ambito della divisione della rendita secondo l'**art. 124a CC**, il giudice può considerare i motivi che giustificano siffatta divisione nell'ambito dell'esercizio del proprio apprezzamento; pertanto la divisione della rendita può tradursi nell'attribuzione di più della metà della rendita medesima.

Art. 124c CC - VI. Compensazione di pretese reciproche

1 Le pretese reciproche dei coniugi su prestazioni d'uscita o su parti di rendite sono compensate. La compensazione delle pretese su una rendita è compiuta prima di convertire la parte di rendita assegnata al coniuge creditore in una rendita vitalizia.

La nuova normativa prescrive come procedere nel caso in cui i coniugi nutrono pretese reciproche. Questo modo di procedere porta allo stesso risultato del diritto in vigore fino al 31 dicembre 2016, secondo il quale va divisa soltanto la differenza tra i crediti. Anche nei casi in cui vadano compensate due pretese alle rendite, il conguaglio della previdenza è un «clean break», nel senso che il successivo decesso di uno dei coniugi divorziati lascia sussistere intatto il diritto dell'altro.

2 Le prestazioni d'uscita possono essere compensate con parti di rendite soltanto se i coniugi e i loro istituti di previdenza professionale vi acconsentono.

Art. 124d CC - VII. Conguaglio non ragionevolmente esigibile

Se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei due coniugi rivela che il conguaglio dei fondi della previdenza professionale non può essere ragionevolmente preteso, il coniuge debitore deve al coniuge creditore una liquidazione in capitale.

Il conguaglio può essere effettuato con altri fondi soltanto se la ponderazione dei bisogni previdenziali dei coniugi rivela che è inammissibile ricorrere ai fondi della previdenza del coniuge debitore. Una soluzione basata sull'**art. 124d CC** è di conseguenza possibile soltanto se il capitale

liberamente disponibile è sufficiente. In alcuni casi potrebbe darsi che il coniuge creditore non abbia interesse al trasferimento dei fondi della previdenza. Tale è per lo più il caso se vuole percepire le sue pretese immediatamente dopo il conguaglio della previdenza, per esempio se intende emigrare e vuole percepire il suo avere della previdenza professionale sotto forma di capitale (**cf. art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP**). Conguagliare la previdenza con un pagamento di fondi liberi è possibile soltanto con un versamento di capitale, non con una una rendita.

Art. 124e CC - VIII. Conguaglio impossibile

1 Se il conguaglio dei fondi della previdenza professionale è impossibile, il coniuge debitore deve al coniuge creditore un'indennità adeguata sotto forma di liquidazione in capitale o di rendita.

Il nuovo **art. 124e CC** regola le situazioni in cui il conguaglio della previdenza non può essere effettuato con i fondi del 2° pilastro. Tale è per esempio il caso se l'avere previdenziale determinante è situato all'estero o se durante il matrimonio è stato effettuato un pagamento in contanti o sotto forma di capitale o un prelievo anticipato di fondi previdenziali nell'ambito della PPA o se nel frattempo si è realizzato il caso di previdenza vecchiaia o invalidità e se l'avere non ha potuto essere considerato nell'ambito della liquidazione del regime dei beni matrimoniali. Contrariamente alla rendita di mantenimento di cui all'**art. 125 CC**, la rendita di cui all'**art. 124e cpv. 1 CC** non si estingue se il coniuge creditore si risposa ed essa è irriducibile. In caso di decesso del debitore del pagamento della rendita secondo l'**art. 124e cpv. 1 CC**, il suo ex coniuge ha diritto alle prestazioni per i superstiti secondo l'**art. 20 cpv. 1 OPP 2**, sempre che ne siano adempiute le condizioni. Queste prestazioni per i superstiti della previdenza professionale vengono però a cadere se il coniuge superstite si risposa.

2 Una sentenza svizzera può essere modificata su richiesta del coniuge debitore, se pretese di previdenza sussistenti all'estero sono prima state conguagliate da un'indennità adeguata ai sensi del capoverso 1 e sono poi divise da una sentenza estera vincolante per il debitore estero della previdenza.

Se una sentenza svizzera è seguita da una decisione straniera sul conguaglio dell'avere in questione e se quest'ultima passa in giudicato, le misure sostitutive ordinate dal giudice svizzero divengono in tutto o in parte senza oggetto. In questa situazione, il giudice, su richiesta del coniuge debitore, deve avere la possibilità di revocare o adeguare quanto ordinato.

Titolo finale del Codice Civile, art. 7d - 4. Previdenza professionale

1 La previdenza professionale in caso di divorzio è retta dalla legge nuova dopo l'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015.

2 Ai processi di divorzio pendenti dinanzi a un'autorità cantonale al momento dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015 si applica la legge nuova.

3 Il Tribunale federale applica la legge anteriore allorché la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

Ricordiamo che la litispendenza sorge con il proponimento dell'azione di divorzio o con la richiesta comune di divorzio (**art. 62 CPC** e **art. 198 lett. c CPC**).

Titolo finale del Codice Civile, art. 7e - 5. Conversione di rendite in corso

1 Se, in un divorzio pronunciato dopo che sia sopraggiunto un caso di previdenza, il giudice ha assegnato al coniuge creditore, secondo la legge anteriore, un'indennità sotto forma di rendita che si estingue soltanto con la morte del coniuge debitore o del coniuge creditore, quest'ultimo può chiedere al giudice, entro un anno dall'entrata in vigore della modifica del presente Codice del 19 giugno 2015, di assegnargli invece una rendita vitalizia secondo l'articolo 124a, sempre che il coniuge debitore percepisca una rendita d'invalidità e abbia già raggiunto l'età di pensionamento stabilita dal regolamento oppure percepisca una rendita di vecchiaia.

Il coniuge divorziato a cui è stata attribuita, secondo il diritto previgente, un'indennità adeguata sotto forma di rendita può in determinate circostanze adeguarla pro futuro al nuovo diritto facendola convertire in una pretesa di rendita vitalizia nei confronti dell'istituto di previdenza dell'ex coniuge. Ciò modifica la natura giuridica della rendita: la rendita di diritto civile diviene una rendita retta del diritto della previdenza professionale. Quest'ultima cessa di essere versata dall'ex coniuge e sarà versata dal suo istituto di previdenza direttamente al creditore invalido o che ha raggiunto l'età del pensionamento, o all'istituto di previdenza o di libero passaggio.

Per la conversione devono comunque essere adempiute diverse condizioni materiali:

- a) la sentenza di divorzio deve avere attribuito un'indennità sotto forma di rendita non limitata nel tempo;
- b) la conversione entra in linea di conto soltanto se l'indennità è stata attribuita perché nel momento del divorzio il caso di previdenza si era già realizzato;
- c) la conversione presuppone inoltre che, nel momento in cui il creditore del conguaglio presenta la domanda di conversione, il debitore percepisca una rendita d'invalidità dopo l'età del pensionamento secondo il regolamento o una rendita di vecchiaia.

Se le condizioni sopra indicate sono adempiute, la domanda di conversione deve essere presentata entro un anno dall'entrata in vigore della revisione, vale a dire entro il 31 dicembre 2017. La domanda va presentata al giudice che ha pronunciato la sentenza di divorzio o ha omologato la convenzione di divorzio in questione.

2 Per quanto concerne le decisioni straniere, la competenza è regolata secondo l'articolo 64 della legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto internazionale privato.

3 La rendita secondo la legge anteriore vale come parte di rendita assegnata.

Art. 407b CPC (Disposizione transitoria)

1 Le procedure di divorzio pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015 sono rette dal nuovo diritto.

2 Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della sentenza che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

Art. 61 LIDP - II. Diritto applicabile

Divorzio e separazione sono regolati dal diritto svizzero.

La nuova legge sopprime dei capoversi 2-4 e semplifica così l'**art. 61 LDIP**, rendendo il diritto svizzero applicabile a tutti i divorzi in Svizzera senza alcuna eccezione. Ciò è in particolare valido per il conguaglio della previdenza professionale, ma vale anche per il principio del divorzio.

Art. 63 cpv. 1bis e 2, primo periodo LDIP

1bis Essi (i tribunali svizzeri) sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale.

2 Gli effetti accessori del divorzio o della separazione sono regolati dal diritto svizzero. ...

Secondo il diritto vigente fino al 31 dicembre 2016 (e invariato con la modifica legislativa), giusta l'**art. 63 cpv. 1 LDIP** il tribunale svizzero competente per il divorzio ne regola anche gli effetti accessori, per cui è competente anche per il conguaglio della previdenza.

Il capoverso 1bis prevede che questa competenza sia esclusiva per gli averi presso un istituto di previdenza svizzero. Ciò ha due conseguenze principali: in primo luogo in questi casi i coniugi non possono convenire un altro foro, in secondo luogo le decisioni straniere sulla divisione di averi di istituti svizzeri di previdenza non sono riconosciute. Per quanto concerne le pretese alla previdenza all'estero i coniugi conservano la possibilità di convenire un altro foro.

Art. 64 cpv. 1bis e 2, primo periodo LDIP

1bis I tribunali svizzeri sono esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese di previdenza professionale nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Se non vi è competenza ai sensi del capoverso 1, sono competenti i tribunali svizzeri della sede dell'istituto di previdenza.

2 Il completamento o la modificazione di una sentenza di divorzio o di separazione è regolato dal diritto svizzero. ...

Il nuovo capoverso 1bis dichiara i tribunali svizzeri esclusivamente competenti per il conguaglio delle pretese relative alla previdenza nei confronti di un istituto svizzero di previdenza professionale. Poiché le decisioni straniere sul conguaglio di averi di previdenza svizzeri non sono più riconosciute, cessa di porsi la questione, frequente nella pratica, dell'incompletezza delle decisioni straniere concernenti tali averi che era di conseguenza necessario completare.

La Convenzione di Lugano non è applicabile alle rendite che riguardano esclusivamente il conguaglio della previdenza. La situazione è diversa per quanto concerne gli obblighi di pagamento che perseguono solo parzialmente una tale finalità di conguaglio e altrimenti servono direttamente al mantenimento del creditore, come ad es. le «prestations compensatoires» del diritto francese.

Art. 37a LPP - Consenso alla liquidazione in capitale

1 Per gli assicurati coniugati o vincolati da un'unione domestica registrata il versamento della liquidazione in capitale secondo l'articolo 37 capoversi 2 e 4 è ammesso soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o è negato, l'assicurato può rivolgersi al giudice civile.

La nuova legge prevede che la necessità del consenso secondo il capoverso 1 deve valere anche per il caso in cui l'assicurato non possa scegliere tra rendita e capitale e ciò vale anche per le prestazioni sovraobbligatorie.

2 Finché l'assicurato non presenta il consenso secondo il capoverso 1, l'istituto di previdenza non gli deve gli interessi sulla liquidazione in capitale.

Art. 24a LFLP Obbligo d'annuncio degli istituti

Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono conti o polizze di libero passaggio annunciano entro la fine di gennaio di ogni anno all'Ufficio centrale del 2° pilastro tutte le persone di cui gestivano l'averne nel dicembre dell'anno precedente.

La nuova legge prevede un obbligo di annunciare all'Ufficio centrale del 2° pilastro soltanto l'esistenza dell'averne, senza che sia necessario indicarne l'importo né la data in cui è stato versato all'istituto. L'obbligo dell'annuncio concerne tutti gli assicurati attivi affiliati a inizio dicembre o nel corso del mese di dicembre dell'anno precedente.

Il **Messaggio del Consiglio federale** si conclude con due allegati, rispettivamente quale allegato 1 la Tabella di stima della parte della rendita di vecchiaia acquisita durante il matrimonio in percentuale (pag. 4217 - 4218) e quale allegato 2 la procedura di svolgimento del conguaglio della previdenza professionale (pag. 4219).

Link:

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2015/3969.pdf> (Legge)

<https://www.admin.ch/opc/it/federal-gazette/2013/4151.pdf> (Messaggio)

Lugano, dicembre 2016